

DISEGNO DI LEGGE N.48

"EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE IMPRESE PRIVATE CON-
CESSIONARIE DI AUTOLINEA EXTRAURBANE PER VIAGGIATORI"

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 1°/12/1975.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO TRASPORTI

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE IMPRESSE PRIVATE CONCESSIONARIE DI AUTOLINEE EXTRAURBANE PER VIAGGIATORI.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di sovvenire, in analogia a quanto attuato nei decorsi esercizi 1972, 73 e 74, alle crescenti difficoltà economico-finanziarie nelle quali si dibattono le imprese private concessionarie di pubbliche autolinee.

E' noto che il settore versa in una situazione di crisi a causa dei crescenti costi di personale e di esercizio, mentre la produttività del servizio non registra alcun sensibile aumento a causa della stazionarietà delle tariffe, che rende l'attività sempre meno remunerativa.

S'inscrive in questo quadro il crescente numero di rinunce al proseguimento dei servizi da parte di aziende piccole e medie, con la conseguente necessità, da parte della Regione, di procedere ad affidamenti precari con l'onere della copertura integrale del disavanzo maturato nella gestione delle autolinee abbandonate dalle imprese private, allo scopo di garantire la continuità dei collegamenti essenziali alla vita economica e sociale dei centri serviti.

Cionondimeno, il presente disegno di legge non pregiudica la libertà di decisione politica e tecnica della Regione, che resta libera di attuare - mediante l'azione dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti - la ristrutturazione dei bacini di traffico e la creazione di aziende comprensoriali a circoscrizione provinciale.

Infatti, in analogia con quanto praticato da altre Regioni, l'intervento che viene operato con questo disegno di legge ha il solo scopo di contenere la crisi dei concessionari privati, assicurando agli organi politici quella disponibilità di tempo che occorre per una corretta impostazione del problema e per l'assunzione di conseguenti, idonee decisioni.

Il presente disegno di legge è in tutto analogo alla legge regionale del 25 febbraio 1975, n° 14 che ha accordato contributi allo stesso titolo per l'esercizio 1974.

Il limite massimo del contributo è stato elevato da L. 120 a L. 150 per autobus chilometro, in considerazione dei maggiori costi rilevati nel 1975 rispetto all'anno precedente, con la riduzione del contributo a L. 140/atb.Km per le aziende con oltre 50 dipendenti.

Lo stanziamento è già disposto sul Cap. 191 del bilancio regionale per l'esercizio 1975 nell'entità di 900 milioni.

Per quanto concerne, infine, le condizioni e modalità per l'assunzione del contributo, si ritiene che il regolamento di attuazione della corrispondente legge 25/1/1975 n° 14 possa essere ritenuto valido anche per quella circostanza.

IC/sar

Mod. 1 - Terni - Giola

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO TRASPORTI

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE IMPRESE PRIVATE
CONCESSIONARIE DI AUTOLINEE EXTRAURBANE PER VIAGGIATORI.-

DISEGNO DI LEGGE.

ART. 1

Alle Imprese private in quanto titolari di concessioni regionali, che abbiano sercita to pubblici servizi di linea ordinaria per viaggiatori nell'anno 1975 possono essere accordati contributi dalla Regione.

Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1974 di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gran turismo concesse all'Impresa dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni.

ART. 2

I contributi saranno erogati entro il limite di cui al successivo art.4 e la loro misura massima è fissata in L.150 per autobus /Km. per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti, in L.140 per autobus/Km. per le ditte che hanno oltre 50 dipendenti.

Nella graduazione della misura del contributo si terrà conto della proporzione dei viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.

b. /.

Sono escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non abbiano rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi sociali.

ART. 3

Ai fini della determinazione dei contributi, vanno escluse le percorrenze relative a noleggi o prestazioni in subappalto.

Per l'attuazione della presente legge valgono le condizioni approvate dalla Giunta Regionale per l'analogo contributo relativo all'anno 1974 in applicazione della legge regionale 25 gennaio 1975, n.14.

Le stesse condizioni e modalità valgono anche ai fini della corresponsione di eventuali acconti che non potranno comunque superare la misura massima di L.30 per Km. di percorrenza.

ART. 4

Per l'erogazione dei contributi è autorizzata la spesa di L.900 milioni.

ART. 5

All'onere di lire 900 milioni derivante dalla attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1975, si provvede utilizzando le disponibilità del Cap.191: "Erogazione di contributi straordinari agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori in concessione" dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario medesimo.



43

./.

La competenza della spesa è a carico dell'esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.

ART. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.